



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione
professionale e le Relazioni sindacali
Servizio III°

Circolare n. 166

Roma, 22 GIU. 2009

Prot. 22175

CL. 16.02.00/37

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Conferimento delega e normativa di attuazione.

Al Gabinetto dell'On. Ministro

SEDE

Al Segretario Generale

SEDE

A tutti i Direttori Generali

LORO SEDI

A tutti i Direttori Regionali

LORO SEDI

A tutti i Direttori degli Istituti

centrali e periferici

LORO SEDI

1) Conferimento della delega

Il D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", nell'individuare le competenze delle Direzioni Regionali, al Capo IV, art. 17 prevede che tali Organi "Coordinino l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e), f), presenti nel territorio regionale" e che "questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscano articolazione delle Direzioni Regionali".

In particolare al comma 3 dello stesso articolo 17, si individuano tra le competenze delle Direzioni Regionali l'organizzazione e la gestione delle risorse strumentali ed umane degli



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia.

In ottemperanza ai dettami del regolamento sopra citato, nonchè in attuazione dei criteri generali di decentramento e sussidiarietà, che vogliono i poteri amministrativi attribuiti agli uffici di livello più prossimo agli interessi tutelati, si ritiene opportuno conferire delega alle Direzioni Regionali di questo Ministero a ricevere le istanze e ad emanare i relativi provvedimenti in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, oltre che del personale delle stesse, anche del personale degli Istituti di livello non dirigenziale ricadenti nell'ambito territoriale regionale.

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, i dipendenti interessati dovranno presentare istanza per i provvedimenti in materia alle Direzioni Regionali competenti per territorio.

2) Procedimento relativo alla concessione del beneficio del part-time

a) Normativa di riferimento

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22 comma 20;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 commi 57/64, come modificato dall'art 73, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 133 del 2008;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 133 comma 4;
- Legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 6;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 20;
- Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
- Art. 73, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, , convertito con Legge 133 del 2008;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del comparto Ministeri, stipulato il 16 febbraio 1999, articoli 22 e 23;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Ministeri Contratto Collettivo Integrativo di Ministero del 31 maggio 2007;
- Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Ministero del 28 maggio 2009 in corso di approvazione (Circ. MiBAC n. 157/2009).

b) L'iniziativa e le tipologie di part-time

L'ammissione al beneficio del part-time avviene mediante istanza dell'interessato trasmessa, tramite il Capo dell'Istituto di appartenenza, alla Direzione Regionale competente per territorio, si tratti di personale di Istituti dirigenziali o meno.

Restano di competenza della scrivente Direzione Generale unicamente le istanze del personale dell'Amministrazione Centrale.

Nella citata istanza l'interessato dovrà specificare i motivi sottostanti, che possono essere sia di natura personale o familiare, sia attinenti alla volontà del dipendente di attendere ad una ulteriore attività lavorativa di natura autonoma o subordinata.

Per quanto riguarda la durata minima della prestazione lavorativa ridotta, calcolata rispetto all'orario normale, l'art. 22 del CCNL comparto Ministeri del 1999 stabilisce che non possa essere inferiore al 30%, mentre per ciò che concerne la ripartizione della prestazione, si distinguono le diverse tipologie di part-time in orizzontale (con orario ridotto e ripartito su cinque/sei giorni lavorativi), verticale (con riduzione delle giornate lavorative ad orario pieno), e misto.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

c) Fase istruttoria e di concessione del beneficio

A seguito delle modifiche apportate con D.L. 112 del 2008, il comma 58 dell'articolo 1 della legge 662 del 1996, stabilisce che la trasformazione del apporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale **può essere concessa** dall'Amministrazione, entro 60 giorni dalla domanda dell'interessato la quale, se preordinata all'esercizio di una ulteriore attività lavorativa, deve contenere l'indicazione di tale attività, onde consentire la valutazione della compatibilità con la specifica attività di servizio svolta, tale da escludere il profilarsi di un conflitto di interessi (D.I. 5.6.1998 sulla disciplina delle incompatibilità).

Entro il predetto termine l'Amministrazione è **tenuta** a rigettare l'istanza qualora ravvisi una situazione di conflittualità come sopra esposta, nonchè nel caso in cui la trasformazione del rapporto possa procurare pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

La trasformazione **non può** in ogni caso essere concessa qualora sia preordinata allo svolgimento di una attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una diversa Amministrazione pubblica.

Le Direzioni Regionali, valutati i presupposti di cui sopra, potranno concedere la trasformazione del rapporto di lavoro avendo cura di non superare il limite percentuale massimo del 25% di personale a tempo parziale, rispetto alla dotazione organica complessiva di ciascun Istituto, con riferimento a ciascuna Area professionale e posizione economica (art. 22, comma 20, Legge n. 724 del 1994 e CCNL integrativo del 2007).

Al riguardo si segnala essere in corso di approvazione il nuovo Contratto Integrativo di Ministero del 2009, che all'art. 42, comma 1, prevede la possibilità, in sede di prima applicazione e nelle more della rideterminazione degli organici degli Istituti, di riferire il contingente del 25% al numero dei dipendenti effettivamente in servizio.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Nell'ambito del contingente del 25% come sopra delineato, gli Uffici competenti dovranno accordare la precedenza nella concessione del beneficio ai dipendenti familiari di portatori di handicap non inferiore al 70%, infermi di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori di figli minori in relazione al loro numero (art. 1, comma 64, Legge 662 del 1996).

Il contingente in questione, già approssimato per eccesso, se saturato, può essere elevato di un ulteriore 10%, qualora pervengano richieste da parte di dipendenti aventi i titoli di preferenza di cui sopra.

d) Stipula del contratto di lavoro, durata, proroga.

Le Direzioni Regionali, a conclusione del procedimento, pervengono alla stipula del Contratto Individuale di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, **avente durata biennale** ed eventualmente prorogabile.

Devono altresì provvedere alla registrazione dei contratti così formati presso il competente Ufficio della Ragioneria Provinciale e farne pervenire l'originale registrato, o copia autentica, a questa Direzione Generale, Servizio III, per l'annotazione nello stato matricolare del dipendente e le conseguenti decurtazioni stipendiali.

Alla scadenza dei due anni, sia l'Amministrazione che il dipendente possono chiedere la riconversione del rapporto a tempo pieno, mediante la stipula di un nuovo contratto.

Qualora nessuna delle parti si avvalga di tale facoltà, il regime di tempo parziale si intende tacitamente prorogato per ulteriori due anni (art. 40, comma 6 CCNL integrativo del 2007).

Il dipendente può sempre domandare la riconversione a tempo pieno del rapporto, ma, se l'istanza presentata alla scadenza dei due anni deve necessariamente essere accolta dall'Amministrazione, quella presentata nel corso



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

del termine biennale può essere accettata solo se vi sia vacanza di posti in organico per l'area professionale di appartenenza.

Occorre specificare che, qualora in costanza di rapporto a tempo parziale, vengano a mutare i motivi addotti dal dipendente a giustificazione dell'istanza, in particolare se il dipendente in part-time per motivi personali desidera attendere ad una seconda occupazione, questi avrà l'obbligo di comunicare la circostanza all'Amministrazione competente, perchè effettui la valutazione di compatibilità e modifichi, con la stipula di un nuovo contratto, il titolo del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Allo stesso modo, se il dipendente in regime di part-time intenda modificare l'ammontare percentuale della riduzione di orario lavorativo, dovrà, a mezzo di una nuova istanza, pervenire alla stipula di un nuovo contratto, mentre se, a parità di ore, la modifica riguarda la mera ripartizione della prestazione, si ritiene sufficiente la comunicazione del dipendente e l'accettazione del Capo dell'Istituto di appartenenza.

Da ultimo, nell'ipotesi particolare di istanza volta alla stipula di un contratto part-time con contestuale erogazione del trattamento pensionistico, è opportuno precisare che la suddetta domanda, inoltrata all'istituto di appartenenza, dovrà essere trasmessa in primis all'Ufficio competente per i provvedimenti di natura previdenziale e, successivamente, se ve ne sono i presupposti, alla Direzione Regionale per la stipula del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Antonia Pasqua RECCHIA)